

Deliberazione n. 127 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza dell'8 novembre 2018

Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (RA)

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie

(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie,



l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali – anno 2017;

Considerato che **l'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (RA)** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Direttore generale n. 440 del 29 settembre 2017, e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dall' Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (RA) ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 68 del 6 novembre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio dell'8 novembre 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 2 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato tempestivamente dal Direttore generale con delibera n.440 del 29 settembre

2017. Alla delibera è stato allegato il documento predisposto sulla base delle linee guida fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017, adottato convenzionalmente dall'Ente non essendo diretto destinatario delle citate linee guida rivolte agli enti territoriali. Non risulta sia stato acquisito preventivamente il parere del Collegio sindacale, mero destinatario della delibera adottata.

La revisione straordinaria, che a differenza di quanto avviene per gli enti territoriali non è stata preceduta dal piano operativo di razionalizzazione predisposto ai sensi del comma 612, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha riguardato le sole tre partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 23 settembre 2016 (Cup 2000 scpa, Lepida spa e Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori -IRSTsrl).

In merito alle singole società si rileva quanto segue.


La società **CUP2000 scpa**, totalmente pubblica e partecipata al 4,1 per cento dall'Ente, è una struttura specializzata per lo svolgimento in favore dei soci di prestazioni volte a migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari. L'Azienda sanitaria ne motiva il mantenimento in quanto, in conformità all'art.4, comma 1 del t.u., il servizio svolto dalla società è strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e consente di poter garantire puntualmente tempi e livelli di servizi e prodotti adeguati, unitamente alla facilitazione di accesso alle prestazioni sanitarie.

In merito alle modalità di amministrazione si prende atto che la società, in data 1 giugno 2017, ha adeguato le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 e in data 29 maggio 2017 è stato nominato un amministratore unico.

Dalle informazioni fornite non risulta la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.20, comma 2 del t.u. n.175/2016 e la società viene mantenuta senza prevedere interventi di razionalizzazione.

Relativamente alla società interamente pubblica **Lepida spa**, partecipata allo 0,0015 dall'Ente e al 99,3 dalla Regione, la partecipazione viene mantenuta in quanto è necessaria per la continuità dei servizi e dei prodotti erogati che sono essenziali per il funzionamento dell'intera infrastruttura informatica e telematica dell'Azienda sanitaria. La società è infatti lo strumento promosso dalla Regione per la progettazione e realizzazione di una rete a banda larga in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione regionale.

In relazione all'organo di amministrazione risulta attualmente in carica



un consiglio di amministrazione composta da tre membri, due dei quali nominati antecedentemente l'entrata in vigore del t.u. sulle partecipate. In data 21 dicembre 2016 le disposizioni statutarie sono state adeguate alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175.

Dalle informazioni fornite non risulta la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.20, comma 2 del t.u. n.175/2016 e la società viene mantenuta senza prevedere interventi di razionalizzazione.

L'Azienda sanitaria della Romagna ha rappresentato inoltre che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta regionale n. 514/2016 ha approvato un percorso di "*Semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipate societarie della Regione Emilia - Romagna*" che stabilisce per le società *in house* un processo di aggregazione organizzativo/gestionale delle funzioni trasversali afferenti le seguenti aree: amministrazione e contabilità, gestione del personale, controllo di gestione, servizi rendicontali, legali, comunicazione e relazioni esterne.

Rientra in tale percorso anche l'aggregazione di Cup 2000 scpa e Lepida spa, con cui, tramite l'acquisizione del ramo aziendale di Cup 2000 afferente l'ICT da parte di Lepida, si intende istituire una realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale.

Con riguardo alla società **Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) srl**, partecipato al 33,40 per cento dall'Ente e a capitale a maggioranza pubblica, la partecipazione viene mantenuta in quanto strategica e indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali (art.4, comma 1 del t.u n.175/2016) e perché produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lett.a) del t.u n.175/2016). L'istituto ha rilevanza regionale e nazionale nel settore della ricerca a carattere scientifico nella disciplina delle "Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica"

Nel questionario trasmesso la partecipazione viene indicata come partecipazione non di controllo; al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o,

in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva, in relazione all'organo amministrativo, attualmente composto da cinque amministratori nominati nel luglio del 2017, si rileva che lo statuto, benchè aggiornato al 22 dicembre 2017, non risulta conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016 secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata con un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri solo sulla base di una delibera assembleare, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Si osserva inoltre che, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quella indirettamente posseduta tramite I.R.S.T. srl (Tecnologie optoelettroniche per l'industria scarl)

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dall'Azienda unità sanitaria locale della Romagna in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto osservato nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016, in particolare:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'artt. 20 del t.u. n. 175/2016, adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento statutario per ciò che concerne l'organo amministrativo.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (RA) e al Collegio sindacale;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza dell'8 novembre 2018

Il relatore

(Raolo Romano)




Il presidente f.f.
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria in data 8 novembre 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: trasmissione deliberazione 127_2018_VSGO
Mittente: "Per conto di: emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 12/11/2018 12:27
A: azienda@pec.auslromagna.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/11/2018 alle ore 12:27:10 (+0100) il messaggio "trasmissione deliberazione 127_2018_VSGO" è stato inviato da "emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it" indirizzato a: azienda@pec.auslromagna.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181112122710.18149.646.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: trasmissione deliberazione 127_2018_VSGO
Mittente: emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it
Data: 12/11/2018 12:26
A: azienda@pec.auslromagna.it

Si trasmette in allegato la delibera in oggetto.

Cordiali saluti

la segreteria

— Allegati: —

dati-cert.xml	853 bytes
postacert.eml	954 KB
Lettera_127_2018_VSGO_AUSL_ROMAGNA_VSGO - Copia-signed.pdf	189 KB
127_2018_VSGO_AUSL_romagna.pdf	507 KB

